Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 22 aprile 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di un proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 aprile 1972, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare, recante norme per il risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore.

(6512)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Nomina a giudice del tribunale supremo militare di un consigliere della Corte suprema di cassazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con la legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, concernente la nomina a giudice del tribunale supremo militare del consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Luigi Tripepi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il consigliere della Corte suprema di cassazione dottor Pietro Nicosia è nominato giudice del tribunale supremo militare, in sostituzione del consigliere della stessa Corte dott. Luigi Tripepi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

TANASSI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1972
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 261

(6347)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925 con il quale, fra gli altri, il dott. Angelo Gerbino fu nominato, in soprannumero, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 155, con il quale il dott. Angelo Gerbino fu confermato agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 15 ottobre 1971 con la quale il dott. Angelo Gerbino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 15 ottobre 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 15 ottobre 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Angelo Gerbino dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 204

(6348)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Nomina di un membro supplente in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24748 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 101, con il quale viene costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Visto il decreto ministeriale 5018 del 6 luglio 1971, con il quale sono stati nominati il presidente e tre membri supplenti, a norma della citata legge n. 86 in seno alla commissione in parola;

Visto il marconigramma del provveditore alle opere pubbliche di Perugia datato 27 gennaio 1972, n. 965, con il quale ha designato l'ispettore generale del genio civile dott. Enzo Scifoni, quale membro supplente in seno al collegio stesso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Enzo Scifoni è nominato membro supplente in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il membro effettivo di pari qualifica.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto ministeriale sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1972
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 375

(6114)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Stelvio con stabilimento in Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Stelvio con stabilimento in Ceprano (Frosinone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Stelvio con stabilimento in Ceprano (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6339)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Torino si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6340)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Ferrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6341)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta A.M.I.C.A. (Azionaria manifatture italiana confezioni ed affini) S.p.a. di Casier.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta A.M.I.C.A. (Azionaria manifatture italiana confezioni ed affini) S.p.a. di Casier (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrut-

turazione e di riorganizzazione aziendale della ditta A.M.I.C.A. (Azionaria manifatture italiana confezioni ed affini) S.p.a. di Casier (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6338)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1972.

Autorizzazione alla società « CO.F.INT. - Compagnia fiduciaria internazionale S.p.a. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « CO.F.INT. - Compagnia fiduciaria internazionale S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « CO.F.INT - Compagnia fiduciaria internazionale S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata allo esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6116)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1972.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica dell'anno scolastico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza dalla scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1971-72;

Ordina:

Art. 1

Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1971-72 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *sabato 1° luglio*, ore 9, presso l'Istituto in cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte. La riunione preliminare proseguirà domenica 2 luglio.

Prima prova scritta: *lunedì 3 luglio*, ore 8,30. Durata della prova: sei ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *martedì 4 luglio*, ore 8,30. La durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *mercoledì* 5 e *giovedì 6 luglio*, per la durata giornaliera indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui (o delle prove orali integrative), la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione e alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove orali integrative o dei colloqui: non prima del terzo giorno e non oltre il quinto (esclusi dal computo i giorni festivi) dal termine delle prove scritte.

Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno determinato da detto sorteggio, sosterranno prima le prove orali integrative, ai fini delle quali sono convocati in numero di tre o quattro al giorno, e poi, ultimate le prove stesse per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno, di seguito, i colloqui.

Per la maturità artistica, il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente è fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura ed alla specie delle prove integrative.

Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti.

Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *martedì* 18 *luglio* (prima prova), ore 8,30; *mercoledì* 19 *luglio* (seconda prova), ore 8,30.

Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *giovedì* 20 e *venerdì* 21 *luglio.*

Ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni impegnate nelle prove scritte suppletive): giovedì 20 luglio (sabato 22 luglio per la maturità artistica).

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Materie di esame

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1971-72, le seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II dell'allegata tabella *A.*

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A.*

Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla Valle d'Aosta; in quelli, con insegnamento in lingua slovena, della regione Friuli-Venezia Giulia; in quelli, con insegnamento in lingua tedesca, della provincia di Bolzano e nell'istituto tecnico commerciale di Ortisei, le materie oggetto del colloquio di cui al comma precedente sono indicate nell'allegata tabella *B.*

Art. 3.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Di regola ad ogni commissione sono assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali, ove possibile, non più di 16 privatisti.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

Art. 4.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini.

Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonchè sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

A richiesta dell'alunno interessato, è data comunicazione della motivazione del giudizio — positivo o negativo — risultante dallo scrutinio.

Art. 5.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente articolo 4, il consiglio di classe redige l'ampia relazione prevista dalla circolare n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonchè gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 6.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Il membro interno può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo o non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

L'accertamento della maggiore anzianità ai fini sopra indicati è demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti.

Art. 7.

Vice presidente

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove orali integrative.

Nelle commissioni per la maturità magistrale sono nominati commissari aggregati per la prova teorica di educazione fisica cui sono tenuti i candidati privatisti.

I commissari aggregati partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio; quelli eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, per materie tecniche speciali.

Art. 9.

Sostituzioni

La sostituzione di componenti della commissione giudicatrice è disposta dal provveditore agli studi, al quale il presidente della commissione o chi ne fa le veci segnala le assenze e gli impedimenti.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dalla utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esame dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad essa assegnate, nonchè gli atti trasmessi dai consigli di classe a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 11.

Maturità magistrale

E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 27 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro l'8 luglio.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero Ispettorato per l'istruzione artistica, dai capi di istituto.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, fa richiesta al Ministero, entro l'8 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad una unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste di plichi per le eventuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 14.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, la commissione delibera per ciascun candidato sulla scelta tra le residue tre materie. La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato a norma del precedente art. 1 sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 15.

Prove orali integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Nei seguenti casi, esse vertono:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto nè della seconda prova scritta nè delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti di idoneità, di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classi precedenti l'ultima: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *a*), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

c) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici: diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento; di idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria superiore o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto.

Negli esami di maturità tecnica e di maturità artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *C*.

Art. 16.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio nè in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 18.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte — a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 8 — alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* del candidato e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio di maturità e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Art. 19.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Ai candidati dichiarati maturi il giudizio di cui al precedente art. 18 e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a loro richiesta. Per detti candidati, giudizio e valutazione devono essere pertanto riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.

Norme incompatibili

Sono abrogate le norme di precedenti ordinanze che contrastino con quelle della presente.

Roma, addì 15 aprile 1972

Il Ministro: MISASI

TABELLA *A*

Colonna I Tipo di maturità (*a*)	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
MATURITÀ CLASSICA	Greco (versione dal greco)	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Storia ed educazione civica Matematica
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura straniera Filosofia Fisica
MATURITÀ MAGISTRALE	Matematica	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Latino Scienze naturali, chimica e geografia
MATURITÀ ARTISTICA:		
I sezione	Saggio di figura dal vero	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia
II sezione	Saggio di figura dal vero	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Matematica
MATURITÀ TECNICA		
Istituti tecnici agrari	Estimo	Lettere italiane Industrie agrarie Zootecnia Agronomia e coltivazioni
Specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Lettere italiane Chimica viticolo-enologica Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche Enologia, legislazione e commercio viticolo enologico
Istituti tecnici commerciali:		
Indirizzo: amministrativo	Tecnica commerciale	Lettere italiane Ragioneria Lingua straniera Diritto
Indirizzo: mercantile	Tecnica commerciale	Lettere italiane Ragioneria Merceologia Diritto
Specializzazione: commercio con l'estero	Tecnica commerciale	Lettere italiane Seconda lingua straniera Ragioneria Diritto
Specializzazione: amministrazione industriale	Tecnica commerciale	Lettere italiane Ragioneria Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare Tecnologia industriale tessile

Colonna I Tipo di maturità (a)	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Specializzazione: programmatori:		
(Con riferimento ai programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647)	Tecnica commerciale	Lettere italiane Matematica e statistica Ragioneria Trattamento automatico dell'informazione
(Con riferimento ai programmi sperimentali)	Tecnica	Lettere italiane Matematica, calcolo delle probabilità e statistica Ragioneria Informatica
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Prima lingua straniera	Lettere italiane Seconda lingua straniera Economia politica, scienza delle finanze, diritto Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa, operativa
Specializzazione: programmazione	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa, operativa	Lettere italiane Seconda lingua straniera Matematica, matematica applicata, statistica Trattamento automatico dell'informazione
Istituti tecnici per geometri	Costruzioni e disegno di costruzioni	Lettere italiane Topografia Estimo Costruzioni e disegno di costruzioni
Istituti tecnici femminili:		
Indirizzo: generale	Disegno	Italiano Pedagogia Legislazione e servizi sociali Economia domestica
Indirizzo: econome dietiste	Contabilità, matematica finanziaria, statistica	Italiano Diritto, economia e legislazione sociale Trasformazione e conservazione degli alimenti Scienza dell'alimentazione
Indirizzo: dirigenti di comunità	Psicologia e pedagogia	Italiano Elementi di diritto, economia e sociologia Igiene, puericultura Contabilità e statistica
Istituti tecnici nautici:		
Indirizzo: capitani	Lingua inglese	Lettere italiane Navigazione Arte navale Radioelettronica
Indirizzo: macchinisti .	Disegno di macchine	Lettere italiane Macchine Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo Elementi di teoria della nave
Indirizzo: costruttori .	Lingua inglese	Lettere italiane Teoria della nave Elettrotecnica Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo .	Tecnica turistica	Lingua e lettere italiane Seconda lingua straniera Ragioneria generale e applicata Legislazione turistica

Colonna I Tipo di maturità (a)	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Istituti tecnici industriali:		
Indirizzo: arti fotografiche	Disegno applicato all'arte fotografica	Lettere italiane Economia aziendale Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica
Indirizzo: arti grafiche	Disegno applicato alle arti grafiche	Lettere italiane Economia aziendale Tecnologia grafica Impianti grafici
Indirizzo: chimica conciaria	Impianti di conceria e disegno	Lettere italiane Produzione e commercio pelli Tecnologia conciaria Impianti di conceria
Indirizzo: chimica industriale	Impianti chimici e disegno	Lettere italiane Chimica industriale Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica ed elettrochimica
Indirizzo: chimica nucleare	(1)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica nucleare industriale Radiochimica
Indirizzo: confezione industriale	Contabilità ed analisi dei costi	Lettere italiane Tecnologia della confezione industriale e organizzazione Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale Macchine
Indirizzo: costruzioni aeronautiche	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Lettere italiane Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche Aerotecnica, costruzioni aeronautiche
Indirizzo: cronometria	Meccanica applicata all'orologeria e disegno	Lettere italiane Elettrotecnica, cronometria Tecnologia meccanica dell'orologeria Meccanica applicata all'orologeria
Indirizzo: disegnatori di tessuti	Disegno artistico per tessuti	Lettere italiane Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e stampa Storia dell'arte
Indirizzo: edilizia	Costruzioni edili, stradali e idrauliche	Lettere italiane Topografia Estimo Tecnologia dei materiali e delle costruzioni, impianto e organizzazione del cantiere
Indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche	Lettere italiane Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi e applicazioni Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche Elettronica generale, misure elettroniche
Indirizzo: elettronica industriale e programmazione (informatica): (Con riferimento ai programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647)	Elettronica industriale, digitale	Lettere italiane Matematica, matematica applicata, statistica Elaboratori, programmazione Tecnologie elettroniche

(1) Nell'ordinamento degli studi vigente, non è prevista materia di insegnamento che possa formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.

Colonna I Tipo di maturità *(a)*	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio *(c)*
(Con riferimento ai programmi sperimentali)	Elaboratori, programmazione	Lettere italiane Matematica Applicazioni degli elaboratori Complementi di fisica tecnica Calcolo delle probabilità, statistica e ricerca operativa
Indirizzo: elettrotecnica	Elettrotecnica generale	Lettere italiane Misure elettriche Impianti elettrici Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie
Indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Lettere italiane Impianti nucleari e tecnologie relative Fisica atomica e nucleare, strumentazione Controlli, servomeccanismi e applicazioni
Indirizzo: fisica industriale	Elettrotecnica	Lettere italiane Impianti industriali Fisica applicata Analisi chimica generale e tecnica
Indirizzo: industria cartaria	Impianti di cartiere e disegno	Lettere italiane Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere
Indirizzo: industrie cerealicole	Industrie cerealicole	Lettere italiane Chimica agraria Meccanica e macchine Meccanica agraria
Indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Lettere italiane Studi di fabbricazione Tecnologia meccanica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: industria mineraria	Arricchimento dei minerali	Lettere italiane Arte mineraria Mineralogia e geologia Topografia
Indirizzo: industria navalmeccanica	Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione	Lettere italiane Teoria della nave Tecnologie navalmeccaniche Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione
Indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Lettere italiane Strumenti ottici, tecnologia del vetro Ottica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: industria tessile	Disegno tessile	Lettere italiane Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessili Filatura, tecnologia tessile
Indirizzo: industria tintoria	(1)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica industriale, chimica tessile Chimica tintoria, sostanze coloranti

(1) Nell'ordinamento degli studi vigente, non è prevista materia di insegnamento che possa formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.

Colonna I Tipo di maturità (*a*)	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
Indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Lettere italiane Elementi di tintoria Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Filatura, tecnologia maglieria
Indirizzo: materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Lettere italiane Tecnologia meccanica Chimica delle materie plastiche Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche
Indirizzo: meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Lettere italiane Tecnologia meccanica Meccanica applicata alle macchine Macchine a fluido
Indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione	Lettere italiane Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione Elettrotecnica Tecnologia della meccanica fine e di precisione
Indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Lettere italiane Chimica analitica Impianti metallurgici Lavorazione dei metalli
Indirizzo: tecnologie alimentari	Tecnologie degli impianti alimentari e disegno	Lettere italiane Complementi di biologia, microbiologia generale e applicata Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica generale ed elettrochimica
Indirizzo: telecomunicazioni	Radioelettronica	Lettere italiane Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Lettere italiane Impianti termotecnici Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici aeronautici:		
Indirizzo: navigazione aerea	Lingua inglese	Lettere italiane Aerotecnica Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radar-tecnica, elettronica
Indirizzo: assistenza alla navigazione	Lingua inglese	Lettere italiane Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radar-tecnica, elettronica

N. B. — Le materie sono indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari d'insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

a) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.
b) O grafica o scrittografica per gli istituti tecnici.
c) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

TABELLA *B*

Regione o Provincia	Tipi di maturità —	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*a*)
VALLE D'AOSTA	MATURITÀ CLASSICA	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Lingua e lettere francesi Matematica
	MATURITÀ SCIENTIFICA	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Filosofia Fisica
	MATURITÀ MAGISTRALE	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Scienze naturali, chimica e geografia
	MATURITÀ TECNICA: *a*) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere italiane Lingua francese Ragioneria Diritto
	b) per geometri	Lettere italiane Lingua francese Topografia Estimo
FRIULI-VENEZIA GIULIA	MATURITÀ CLASSICA	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Lingua e lettere slovene Matematica
	MATURITÀ SCIENTIFICA	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Filosofia Fisica
	MATURITÀ MAGISTRALE	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Scienze naturali, chimica e geografia
	MATURITÀ TECNICA COMMERCIALE AD INDIRIZZO MERCANTILE	Lettere italiane Lettere slovene Ragioneria Merceologia
BOLZANO	MATURITÀ CLASSICA	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Lingua e lettere tedesche Matematica
	MATURITÀ SCIENTIFICA	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Filosofia Fisica
	MATURITÀ MAGISTRALE	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Scienze naturali, chimica e geografia
	MATURITÀ TECNICA: *a*) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere italiane Lettere tedesche Ragioneria Diritto (1)

(1) Per l'istituto tecnico commerciale di Ortisei il diritto è sostituito con la geografia generale ed economica.

Regione o Provincia	Tipi di maturità	Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (a)
	b) per geometri	Lettere italiane Lettere tedesche Topografia Estimo
	c) femminile: indirizzo generale	Italiano Tedesco Pedagogia Economia domestica
	d) industriale: indirizzo: elettrotecnica	Lettere italiane Lettere tedesche Impianti elettrici Costruzioni elettromeccaniche e tecnologia
	Indirizzo: meccanica	Lettere italiane Lettere tedesche Tecnologia meccanica Meccanica applicata alle macchine

N. B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei programmi ed orari di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

a) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

TABELLA *C*

Materie sulle quali vertono le dimostrazioni pratiche per i candidati privatisti (art. 15)

I. — MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni
specializzazione: viticoltura ed enologia	Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali:	
indirizzo: amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori:	
(con riferimento ai programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647)	Trattamento automatico dell'informazione
oppure:	
(con riferimento ai programmi sperimentali)	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale	Ragioneria e macchine contabili
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
indirizzo: programmatori	Trattamento automatico dell'informazione
Istituti tecnici per geometri	Topografia è disegno topografico
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome-dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezione industriale	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: cronometria	Elettrotecnica, cronometria e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione

indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale e programmazione (informatica):	
(con riferimento ai programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647)	Elaboratori, programmazione ed esercitazioni
oppure:	
(con riferimento ai programmi sperimentali)	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia magliera e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio
indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazioni
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II. — MATURITÀ ARTISTICA

Sezione I Sezione II	Elementi di carattere architettonico, prospettico e geometrico (1)

(1) Tale dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

(6325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di La Spezia

Con decreto 9 novembre 1971, n. 404, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno derivante dalla copertura di un tratto del torrente Rossano in comune di La Spezia, segnato nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 18, compreso tra i mappali 109, 110, 312 e 313, della superficie di mq. 73, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 maggio 1966, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6121)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Al n. 88 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 10 marzo 1972 « Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione ordinaria del 1970 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 21 marzo 1972, dove è scritto « *Cerruti* Giuseppe » leggasi: « *Cerutti* Giuseppe ».

(5901)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte nuova S. Carlo Spinone »

Con decreto n. 1237 del 6 marzo 1972 la S.p.a. Fonti S. Carlo Spinone al Lago, con sede elettiva in Spinone al Lago, provincia di Bergamo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte nuova S. Carlo Spinone », che sgorga dalla sorgente Fonte San Carlo, sita in località Valle del Fosso nel territorio del comune di Spinone al Lago in provincia di Bergamo.

L'acqua verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in bottiglie di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnate da etichette stampate su carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni di cm. 15,4 × cm. 10,6 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 14 × cm. 10 per quelle da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri, di cui i laterali con fondo bianco e quello centrale con fondo bleu operato.

Nel riquadro sinistro, in caratteri neri, sono riportate le indicazioni terapeutiche e l'uso dell'acqua minerale che risultano sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con decreto ministeriale 986 del 9 novembre 1968, segue poi il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 26 maggio 1971 dal prof. Cesare Meloni, direttore della 2ª cattedra dell'istituto d'igiene dell'Università di Pavia.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso si legge « Acqua Minerale Naturale » « (Alcalina) » « Fonte nuova S. Carlo Spinone », « Stabilimento d'imbottigliamento vicino alla fonte » in caratteri neri, « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri arancione su striscia bianca, « Comune di Spinone al Lago (Prov. Bergamo) » ed infine sono riportati gli estremi del presente decreto. Nel mezzo dello stesso riquadro è raffigurata una stella in colore arancione.

Nel riquadro destro sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi in data 28 maggio 1971 del prof. F. Provvedi, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.

Tra i riquadri laterali ed il centrale, su striscia bleu, si legge « ottima da tavola ». Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto A.C.I.S. n. 674 del 9 aprile 1958.

(5950)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale alcalina « S. Andrea »

Con decreto n. 1252 del 28 marzo 1972 la S.p.a. Terme di S. Andrea, con sede in S. Andrea Bagni, provincia di Parma, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale sgorgante dai pozzi denominati rispettivamente Alto, Intermedio Alto, Intermedio, Intermedio Basso e Basso della concessione mineraria Rio del Fabbro, sita in territorio del comune di Medesano (Parma), miscelata con l'acqua minerale naturale alcalina S. Andrea, di cui al decreto ministeriale n. 1131 del 18 novembre 1970.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto n. 1131 del 18 novembre 1970. Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno simili per formato, dimensioni, colori, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il suddetto decreto n. 1131, ma riporteranno, sul riquadro sinistro, i nuovi dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 14 agosto 1968 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como e, sul riquadro destro, il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 9 agosto 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale subirà il trattamento di deferrizzazione, dopo essere stata miscelata in una apposita vasca di acciaio inossidabile. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(5945)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale nazionale « Santa Domizia »

Con decreto n. 1232 del 2 marzo 1972 la S.p.a. Carameto, con sede in Milano, via Gastone Pisoni, 2, è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Santa Domizia », che sgorga in località Sorgente Alta dei Lagoni, in territorio del comune di Bardi, provincia di Parma, addizionata di gas acido carbonico. L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette stampate su carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 23,5 × cm. 11 per le bottiglie da 1 litro, di cm. 20 × cm. 9,5 per quelle da 1/2 litro e di cm. 16,5 × cm. 8 per quelle da 1/4 di litro, con margini in color rosso, e suddivise in tre riquadri, di cui i laterali a fondo rosso e quello centrale a fondo bianco.

Nel riquadro sinistro, in caratteri neri, sono riportate le proprietà terapeutiche indicate in data 20 novembre 1964 dal prof. P. C. Fedarici, incaricato di idrologia medica nell'istituto di farmacologia dell'Università di Parma, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 29 maggio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si legge « Acqua minerale da tavola », in caratteri neri, « Santa Domizia » in caratteri rossi, « diuretica antiurica » della sorgente Alta dei Lagoni del Monte Carameto (m. 1030 s.m.) in comune di Bardi prov. di Parma », seguono le indicazioni cliniche redatte in data 5 ottobre 1964 dal prof. Domenico Campanacci, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Bologna, in caratteri neri. Nel riquadro destro figurano, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 20 luglio 1964 dal prof. Renato Andrisano, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Parma. Segue la dicitura: « Addizionata di gas acido carbonico ». Sul margine inferiore delle etichette sono riportati gli estremi della autorizzazione e « Carameto S.p.a. Bardi (Parma) ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale proveniente dalla roccia defluisce in una vasca di raccolta, dalla quale passa in due vasche di calma e dall'ultima di queste, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di metri 2860, perviene ad un serbatoio in cemento posto nelle vicinanze dello stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni, a decorrere dalla data del presente decreto. L'acqua, prima di essere imbottigliata subirà un processo di deferrizzazione, e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua.

Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di 50 metri, che verrà recintata con rete metallica.

(5944)

Modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Verruca »

Con decreto n. 1244 del 27 marzo 1972 la S.p.a. Verruca, con sede legale in Firenze, via Ricasoli, 11, e stabilimento di imbottigliamento in Montecarlo, provincia di Lucca, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale, denominata « Verruca », di cui al decreto del Ministro per l'interno del 5 ottobre 1926.

Le nuove etichette, stampate in carta a fondo di colore paglierino di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 × cm. 11,3 per le bottiglie da due litri e da un litro è di cm. 14 × cm. 10 per le bottiglie da mezzo litro ed un quarto di litro, saranno suddivise in tre riquadri, delimitati da una riga bianca con bordo rosso. Nel riquadro sinistro, in caratteri di colore nero, saranno riportati i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 26 aprile 1971 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

Nel riquadro centrale in alto figurerà la veduta panoramica e lo stemma del paese di Montecarlo e di sotto si leggerà « Montecarlo » in caratteri di colore nero, « Acqua Naturale » in caratteri di colore nero su fondo avana « Verruca » in caratteri di colore rosso, su striscia a fondo paglierino « Medio-minerale bicarbonato-clorurata sodico calcica » « Soc. Verruca Montecarlo Lucca » in caratteri di colore nero.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore nero sarà riportato il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 18 marzo 1971 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto di igiene di Pisa.

Resteranno invariate le indicazioni terapeutiche già riportate sullo stesso riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto A.C.I.S. n. 661 del 13 giugno 1957 e sarà riportato il contenuto medio di acqua imbottigliata nonchè gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappo a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(5953)

Modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, « Valle d'Oro »

Con decreto n. 1247 del 27 marzo 1972 la S.p.a. Terme di Crodo, con sede in Milano, via Cristoforo Gluck, 35, e stabilimenti in Crodo, provincia di Novara, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Valle d'Oro », di cui al decreto A.C.I.S. n. 549 del 28 dicembre 1950.

Le nuove etichette saranno uguali per formato, dimensioni, colore, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto A.C.I.S., ma riporteranno, al posto dei dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita dal prof Giuseppe Bragagnolo in data 21 dicembre 1949, quelli della nuova analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 25 novembre 1969 dal prof. Paolo Armandola, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara. Inoltre, i dati relativi alla predetta analisi chimica e chimico-fisica ed il giudizio di purezza batteriologica figureranno sul lato sinistro dell'etichetta anzichè sul lato destro e nell'angolo inferiore destro verrà indicato il contenuto di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(5955)

Modifica delle etichette ed autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Lucia »

Con decreto n. 1254 del 28 marzo 1972 i signori Angelo, Amalia ed Enrico Negretti, domiciliati a Bonorva, provincia di Sassari, sono autorizzati a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Lucia », che sgorga dalla sorgente in località Funtana-Sansa del comune di Bonorva, di cui al decreto del Ministro per l'interno n. 106 del 10 novembre 1972.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca operata in bianco e verde nei riquadri laterali e nella parte superiore ed inferiore del riquadro centrale, delle dimensioni di cm. 15,3 × cm. 9,3.

Nel riquadro sinistro sarà riportato, in caratteri di colore verde, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 21 gennaio 1966 dal prof. Bruno Angelillo, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Sassari. Seguirà la ragione sociale « Ditta Eredi Negretti Bonorva (Sassari) ».

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua Minerale Naturale » « Bicarbonato alcalina » « Fonte » in caratteri di colore verde, « S. Lucia » in caratteri di colore bianco su fondo rosso, « Bonorva (prov. di Sassari) » in caratteri di colore verde su fondo bianco. Seguiranno gli estremi del presente decreto. Nel riquadro destro, in caratteri di colore verde, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 5 settembre 1964 dalla prof.ssa Anna Ratta dell'istituto di chimica generale dell'Università di Cagliari. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 997 dell'11 dicembre 1968.

(5956)

Nuova confezione dell'acqua minerale « Appia »

Con decreto n. 1223 in data 28 febbraio 1972 la S.p.a. Sorgente Appia, con sede in Roma, via Appia Nuova, 1411, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Appia », addizionata di anidride carbonica, di cui al decreto ministeriale n. 1082 del 25 marzo 1970, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, colore, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 1082, ma avranno le dimensioni di cm. 15,6 × cm. 11,6 e sul margine inferiore destro riporteranno il relativo contenuto medio di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto n. 1082 del 25 marzo 1970.

(5952)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 20 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,35	584,35	584,60	584,35	—	584,35	584,51	584,35	584,35	—
Dollaro canadese	586,10	586,10	587 —	586,10	—	586,10	586,30	586,10	586,10	—
Franco svizzero	151,0450	151,045	151,10	151,0450	—	151,04	151,07	151,0450	151,04	—
Corona danese	83,53	83,53	83,60	83,53	—	83,53	83,53	83,53	83,53	—
Corona norvegese	88,46	88,46	88,50	88,46	—	88,40	88,45	88,46	88,46	—
Corona svedese	122,0950	122,095	122,15	122,0950	—	122,09	122,09	122,0950	122,09	—
Fiorino olandese	181,41	181,41	181,50	181,41	—	181,41	181,41	181,41	181,41	—
Franco belga	13,2320	13,232	13,24	13,2320	—	13,23	13,22	13,2320	13,23	—
Franco francese	115,9950	115,9950	116,13	115,995	—	115,99	115,95	115,995	115,99	—
Lira sterlina	1524,95	1524,95	1526,25	1524,95	—	1524,95	1525,10	1524,95	1524,95	—
Marco germanico	183,37	183,37	183,40	183,37	—	183,38	183,38	183,37	183,37	—
Scellino austriaco	25,2350	25,235	25,23	25,2350	—	25,23	25,224	25,2350	25,23	—
Escudo portoghese	21,63	21,63	21,65	21,63	—	21,63	21,63	21,63	21,63	—
Peseta spagnola	9,0550	9,055	9,06	9,0550	—	9,05	9,055	9,0550	9,05	—

Media dei titoli del 20 aprile 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
» 5 % (Ricostruzione)	94,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	94,975
» 5 % (Beni esteri)	95,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,45
» 5,50 % » » 1968-83	95,625
» 5,50 % » » 1969-84	94,675
» 6 % » » 1970-85	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,43
Dollaro canadese	586,20
Franco svizzero	151,057
Corona danese	83,53
Corona norvegese	88,455
Corona svedese	122,092
Fiorino olandese	181,41
Franco belga	13,226
Franco francese	115,972
Lira sterlina	1525,025
Marco germanico	183,375
Scellino austriaco	25,229
Escudo portoghese	21,63
Peseta spagnola	9,055

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte II (personale-concorsi), n. 6, in data 31 marzo 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sulle tossine e i parassiti sistemici dei vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di ricerche per l'America latina, Firenze (riapertura dei termini, Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche n. 1, in data 15 gennaio 1972).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui microrganismi autotrofi, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'immunogenetica ed istocompatibilità, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 15 maggio 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(6400)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a trenta posti di assistente commerciale in prova

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1270;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

10) se e quali prove facoltative, tra quelle indicate nel successivo art. 7, intenda sostenere;

11) se sia in possesso di titoli e di quali, tra quelli indicati nel successivo art. 11, che diano luogo a precedenza o a preferenza;

12) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Vengono accettate le domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purchè risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito; non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2) merceologia e geografia economica;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese, a scelta del candidato.

L'esame orale si svolte in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni di economia politica e di politica economica;

b) nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale;

c) elementi di statistica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa, di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 5, n. 3), che non sia stata scelta per la prova obbligatoria o nelle lingue tedesca, russa e araba, fino ad un massimo di due lingue.

La prova scritta consiste in una traduzione dall'italiano, con uso del vocabolario.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia. Tale prova consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Per ciascuna prova scritta o pratica il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingue il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo.

Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nella prova pratica si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono nei giorni successivi. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto delle prove successive, dandone comunicazione ai candidati.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio, il quale viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate

e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da Lit. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da Lit. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 500;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 500 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 500 rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, assistenti commerciali in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1972
Registro n. 345, *foglio n.* 368

PROGRAMMA DI ESAME

Tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero:

1. La contrattazione nel commercio con l'estero. Definizione della quantità e qualità della merce: modi, clausole e documenti in uso (fattura provvisoria, fattura definitiva, ecc.).
2. Figura di operatori economici nel commercio internazionale.
3. I rischi connessi alle operazioni del commercio con l'estero.
4. La formazione ed il regolamento del prezzo del commercio con l'estero.
5. La consegna della merce nel commercio con l'estero.
6. Il finanziamento delle operazioni di commercio con l'estero; crediti e garanzie assicurative dei crediti all'esportazione.
7. Il trasporto marittimo ed aereo: elementi essenziali del contratto e documenti.
8. Il trasporto ferroviario in generale ed in particolare con riferimento al commercio internazionale.
9. I rischi dei trasporti e la loro copertura assicurativa.
10. Operazioni ed istituzioni doganali; caratteristiche della tariffa doganale italiana.
11. La regolamentazione amministrativa italiana degli scambi con l'estero; gli organi preposti, il regime dei divieti (Tabelle « Import » ed « Export »); forme di regolamento valutario.
12. La circolazione delle merci nel Mercato Comune Europeo
13. L'azione pubblica e privata per l'espansione delle esportazioni; gli organi e le forme dell'attività promozionale italiana; tecnica delle ricerche di mercato all'estero.

Merceologia e geografia economica:

I grandi mercati di importazione e di esportazione delle principali materie prime, prodotti alimentari e prodotti industriali. Rete di comunicazioni. Prodotti tipici e loro tutela. Marchi. Materie prime, prodotti naturali ed artificiali. Combustibili e loro derivati. Prodotti organici. Prodotti alimentari, vegetali ed animali. Industrie agrarie e chimico-agrarie. Industria chimica inorganica, fibre tessili naturali ed artificiali. Prodotti sintetici.

Nozioni di economica politica e di politica economica:

1. Bisogni, beni, utilità, valore.
2. Mercati e determinazione del prezzo.
3. Produzione: costi e imprese.
4. Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto.
5. Circolazione: scambi e moneta.
6. Mercato delle divise; cambi.
7. Credito, banche.
8. Mercato finanziario.
9. Commercio internazionale: sistemi di scambio, accordi commerciali e di pagamento.
10. Dazi, dogane e contingentamenti.
11. Politica commerciale e politica economica: cicli economici, liberalizzazione degli scambi.
12. Pianificazione e programmazione.
13. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.
14. La bilancia italiana dei pagamenti con l'estero: lineamenti caratteristici delle poste principali; struttura ed evoluzione delle importazioni ed esportazioni di merci.
15. Principali Organismi economici europei ed internazionali: C.E.E., E.F.T.A., ecc.

Nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale:

1. L'imprenditore commerciale.
2. L'impresa e l'azienda.
3. Imprese individuali e collettive.
4. Caratteri delle società commerciali.
5. Contratti dell'impresa commerciale.
6. Titoli di credito.

1. Cenni sulla struttura della comunità internazionale.
2. Le fonti del diritto internazionale: accordi e consuetudine.
3. I trattati di commercio e le loro principali clausole.
4. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli stati per le relazioni internazionali.

Elementi di statistica:

1. Rilevazione dei dati: nozioni preliminari. Analisi qualitativa dei fenomeni. Rilevazione diretta, indiretta e i procedimenti sussidiari. Critica dei dati.
2. Elaborazione dei dati: spoglio, isolamento, aggruppamento, intavolazione, dati statistici, serie statistiche, seriazioni. Medie, valori proporzionali, numeri indici, perequazioni, interpolazioni, correlazioni e nozioni fondamentali di calcolo delle probabilità.
3. Rappresentazione dei dati.
4. Interpretazione dei dati: concetti fondamentali.
5. Le statistiche italiane del commercio estero: struttura, principali dati ed indici elaborati.

Prova facoltativa di dattilografia:

La prova pratica facoltativa di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

(6110)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bologna

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla corte dei conti il 1° giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 5 luglio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Bologna;

Visto il verbale in data 4 dicembre 1971 della commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dal quale risulta che il predetto concorso è andato deserto giusta certificazione della procura generale della Repubblica di Bologna;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bologna.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972
Registro n. 12, foglio n. 143

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bologna, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 22 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5994)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento, laureati, dell'Aeronautica militare, anno 1972

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Visto la legge 26 novembre 1969, n. 938;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Corpo del genio aeronautico:	—
ruolo ingegneri	50
ruoli chimici	7
ruolo fisici specialità geofisici	11
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	30
Corpo sanitario aeronautico	68

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
	—
specialità costruzioni aeromeccaniche	8
specialità infrastrutture aeronautiche	27
specialità elettronica	15

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti allo estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicofisica e dell'attitudine al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale o meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria elettronica o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500, dovrà essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica 2ª divisione concorsi 2ª sezione 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà essere inviata a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri — dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica 2ª divisione concorsi 2ª sezione 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio, discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indichino un Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o d'un ruolo, o di una specialità saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo o specialità, come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero a detto Corpo o ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo un ruolo e specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo e specialità, secondo i seguenti criteri: i candidati in possesso di laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri specialità elettronica.

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva con il 2° contingente 1972 (giugno 1972), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dello esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 15 maggio 1972 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero della difesa Direzione generale del personale militare dell'aeronautica 2ª divisione concorsi 2ª sezione Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia, disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 2°/1972.

A tal fine la predetta direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dello esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso, salvo che non godano di rinvio ad altro titolo.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta: nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 6 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano e del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante;

2) 15 punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche e abbiano superato almeno 4 esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale, saranno assegnati altri 8 punti;

5) 4 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia per ogni mese di tirocinio pratico compiuto, ai sensi dell'art. 45 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o frazione superiore a giorni 15.

A coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale verranno assegnati punti 55, non cumulabili con quelli assegnati al tirocinio pratico;

6) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

7) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, e il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

8) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari:

climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami, saranno assegnati 2 punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

9) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici e enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute: attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa, la abilitazione professionale in medicina e chirurgia);

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico e tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingua straniera risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 9) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Le commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito, dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici, per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederanno alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « Foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva o siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina semprechè conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentano almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militare e per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi della Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella 1ª e 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestar servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C. il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dello interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 4° capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1972
Registro n. 12 Difesa aeronautica, foglio n. 111

ALLEGATO 1

(Modello di domanda in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica 1° reparto 2ª divisione concorsi 2ª sezione Viale dell'Università n. 4 00100 ROMA

Io sottoscritto ... nato a ... (provincia di ...) il ... appartenente al distretto militare di ... abitante a (1) ... (provincia di ...) via ... numero ... codice postale ... chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo ... ruolo ... specialità (2) ...

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ...;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio ... conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di ... nell'anno (5) ...;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale il (6) ...;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) ...

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) ...;
2) ...;
3) ...;
ecc. ...

... lì ...
(data)

Firma ...
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (9)

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi, ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo e specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinun-

ciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli altri eventuali titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Nota

In base alla legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 5 (cinque), non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati, dopo la nomina ad ufficiale, ed agli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto dal Ministero della difesa.

Si invitano i candidati a leggere attentamente prima di compilare la domanda di ammissione al concorso tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

Avvertenza

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva per il 2° contingente 1972 (giugno 1972), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dello esito del presente concorso purchè facciano pervenire entro il 25 maggio 1972 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica 2ª divisione concorsi 2ª sezione Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 2°/1972).

A tal fine la predetta direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dello esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso, salvo che non godono di rinvio ad altro titolo.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno inviati al relativo corso A.U.C. presumibilmente nel mese di settembre 1972.

(6111)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 3, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031 con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente del Servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Ten. gen. comm. s.p.e. Scoppettone Guido, presidente;
Ten. col. comm. s.p.e. Sabbatini Alfonso, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. tSG Bruno Walter, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Stanziale Evarista, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. tSG Ruotolo Carmelo, membro;
Ten. col. comm. s.p.e. Pirrelli Antonio, membro supplente;
Ten. col. comm. s.p.e. Siliato Pietro, membro supplente;
Direttore di sezione Paternò dott. Benedetto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 197

(6044)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1972, n. 5.

Interventi regionali per un piano di edilizia scolastica. Interpretazione autentica degli articoli 15 e 16 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell'istruzione superiore nella Regione. Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica, e della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, concernente provvidenze per le infrastrutture scolastiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 7 del 17 febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Finanziamento di un piano regionale quinquennale e provvidenze integrative

Art. 1.

In armonia con i provvedimenti nazionali per l'edilizia scolastica e ad integrazione degli interventi statali di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un piano quinquennale di opere riguardanti la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e, ove necessario, di palestre e di impianti sportivi destinati alle scuole dell'obbligo, comprese quelle finanziabili con la legge regionale 25 agosto 1971, n. 42.

Il piano è predisposto dall'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, d'intesa con l'Assessore ai lavori pubblici e, per quanto di competenza, con l'Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, sentito il sovrintendente scolastico regionale.

All'approvazione del piano provvede la Giunta regionale.

Le opere sono a totale carico della Regione.

Art. 2.

Il piano è attuato mediante programmi esecutivi annuali, predisposti ed approvati nei modi stabiliti dall'articolo precedente.

Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere si osservano le norme statali in materia di edilizia scolastica.

Alla progettazione ed all'esecuzione delle opere possono provvedere direttamente gli enti obbligati o loro consorzi.

Sui progetti delle opere è sentito anche il parere degli organi collegiali menzionati nell'art. 21 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'ente obbligato o del consorzio, il quale prende in consegna l'opera collaudata.

Rispetto alle opere eseguite ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 24, terzo e quinto comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 3.

Per il riattamento, la sistemazione e l'ammodernamento di edifici scolastici, compresi, ove necessario, le palestre e gli impianti sportivi destinati alle scuole dell'obbligo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti obbligati contributi annui costanti, per un periodo non eccedente gli anni 20, in misura non superiore al 7% della spesa ritenuta ammissibile.

Nella spesa ammissibile viene compresa una quota non superiore al 7% del costo dell'opera, per spese generali e di collaudo.

Art. 4.

Gli enti obbligati, che intendono fruire del contributo regionale ai sensi dell'articolo precedente, devono presentare domanda all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

La domanda va corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo competente dell'Ente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;

b) relazione illustrativa dell'opera con il preventivo sommario della spesa e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 5.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, sentito, per quanto di competenza, l'Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, determina le opere da ammettere a contributo ai sensi dell'art. 3.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore alla istruzione ed alle attività culturali.

All'erogazione dei medesimi si provvede con le modalità previste nel decreto di concessione.

Qualora l'ente abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, il contributo sarà versato direttamente all'ente mutuante.

Art. 6.

Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al titolo II — sezione II — rubrica n. 8 — categoria IX — il capitolo 516 con la denominazione: « Finanziamenti per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e, ove necessario, di palestre e di impianti sportivi destinati alle scuole dell'obbligo, comprese quelle finanziabili con la legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 » e con lo stanziamento di lire 500 milioni; cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 31 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni.

L'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 516 e quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento della quota fiscale dei tabacchi, anche per detti esercizi.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo II — sezione II — rubrica n. 8 — categoria XI — il capitolo 538 con la denominazione: « Contributi annui costanti sulla spesa ritenuta ammissibile, a favore degli enti obbligati, per il riattamento, la sistemazione e l'ammodernamento di edifici scolastici, compresi, ove necessario, le palestre e gli impianti sportivi destinati alle scuole dell'obbligo » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

Nell'elenco 5 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo viene ridotto di lire 100 milioni l'importo relativo alla terza partita iscritta alla rubrica n. 9 — sezione IV.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 538 e quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

CAPO II

Provvidenze per le infrastrutture universitarie

Art. 8.

Fra gli interventi contemplati negli articoli 15 e 16 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, « per lo sviluppo dell'« Ateneo triestino e dell'istruzione superiore nel capoluogo e nell'ambito della Regione », s'intendono compresi anche quelli relativi alle infrastrutture universitarie, come la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la sistemazione, l'arredamento e l'attrezzatura di edifici, destinati a mense, sale di lettura e case dello studente, o di ambienti, fabbricati ed impianti destinati ad attività sportive e ricreative, nonché lo acquisto delle aree all'uopo necessarie.

La disposizione di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica degli articoli 15 e 16 della legge citata.

CAPO III

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica.

Art. 9.

All'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1967, n. 13, l'inciso « del 6 per cento » è sostituito con l'inciso « del 7 per cento ».

Alla lettera *b*) dello stesso art. 3, l'inciso « al 5 per cento » è sostituito con l'inciso « al 7 per cento ».

Art. 10.

Le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere presentate allo Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, corredate dei documenti indicati all'articolo 4 della presente legge.

Art. 11.

L'art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Gli immobili, oggetto dei contributi di cui al precedente articolo 1, secondo comma, sono vincolati per 10 anni alla destinazione indicata nel decreto di concessione, nonché alla gestione a carico dell'ente o istituzione cui è concesso il contributo regionale ».

Art. 12.

Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 2005.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità dello esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 536 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 350 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento è elevato di lire 100 milioni.

La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 2005, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento di R.M. anche per detti esercizi.

CAPO IV

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, concernente provvidenze per le infrastrutture scolastiche.

Art. 13.

Al primo comma, lettera *b*), e al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, l'inciso « non superiore al 5 per cento » viene sostituito con l'inciso « non superiore al 7 per cento ».

Art. 14.

Gli enti che aspirano alla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, devono presentare domanda all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, corredata dei documenti indicati all'articolo 4 della presente legge.

Art. 15.

Per le finalità di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, un ulteriore limite d'impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1990.

L'onere di lire 400 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 537 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 650 milioni.

A favore del sopracitato capitolo 537 si provvede mediante prelevamento di lire 200 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio stesso) e, per lire 200 milioni, a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1971, il cui stanziamento viene elevato di ulteriori 200 milioni.

La spesa di lire 400 milioni, conseguente alle annualità autorizzate, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1990, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento di R.M. anche per detti esercizi.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 16.

L'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali fisserà i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alla presente legge.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 febbraio 1972

BERZANTI

(3707)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.